

DWS Invest II
2 Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 169.544
(il "Fondo")

AVVISO AI DETENTORI DI AZIONI

Per il fondo e i relativi comparti entreranno in vigore le seguenti modifiche a partire dal 30 dicembre 2025 ("Data di entrata in vigore"):

I. Armonizzazione del Prospetto

Nell'ambito dell'attuale processo di standardizzazione dei fondi che gestisce, la società di gestione ha rivisto l'intero Prospetto al fine di semplificare e chiarire il linguaggio utilizzato in alcune sezioni. In particolare, singole sezioni sono state riviste e modificate in base alle attuali disposizioni normative. Inoltre, la struttura armonizzata punta a migliorare la leggibilità e a garantire una maggiore coerenza nella documentazione di tutti i fondi. Le modifiche non comportano variazioni delle rispettive politiche di investimento.

II. Modifiche alla sezione generale del Prospetto

a. **Modifica degli importi minimi di investimento**

Gli importi minimi di investimento sono stati uniformati e modificati come segue:

Prima della Data di entrata in vigore		A decorrere dalla Data di entrata in vigore	
Investitori istituzionali	Regola generale per le denominazioni delle classi di azioni senza un codice numerico: 25.000.000 nella valuta della rispettiva classe di azioni (tranne per il Giappone: 3.000.000.000 JPY e per la Svezia: 250.000.000 SEK).	Investitori istituzionali	Regola generale per le denominazioni delle classi di azioni senza un codice numerico: 10.000.000 nella valuta della rispettiva classe di azioni (tranne per il Giappone: 1.500.000.000 JPY e per la Svezia: 100.000.000 SEK).
Investitori semi-istituzionali	Regola generale per le denominazioni delle classi di azioni senza un codice numerico: 2.000.000 per investimenti nella valuta della rispettiva classe di azioni (tranne per il Giappone: 250.000.000 JPY e per la Svezia: 20.000.000 SEK).	Investitori semi-istituzionali	Regola generale per le denominazioni delle classi di azioni senza un codice numerico: 2.000.000 per investimenti nella valuta della rispettiva classe di azioni (tranne per il Giappone: 250.000.000 JPY e per la Svezia: 20.000.000 SEK).
Codici numerici per gli investitori istituzionali e semi-istituzionali	Un codice numerico aggiunto alla denominazione della classe di azioni indica l'investimento minimo applicabile per gli investitori istituzionali e semi-istituzionali in milioni della valuta della rispettiva classe di azioni.	Codici numerici per gli investitori istituzionali e semi-istituzionali	Un codice numerico aggiunto alla denominazione della classe di azioni indica l'investimento minimo applicabile per gli investitori istituzionali e semi-istituzionali in milioni della valuta della rispettiva classe di azioni.
Classe di azioni per seeding	1.000.000 per ciascun ordine nella valuta specifica della classe di azioni (tranne per il Giappone: 150.000.000 JPY e per la Svezia: 10.000.000 SEK).	Classi di azioni per seeding	2.000.000 per ciascun ordine nella valuta specifica della classe di azioni (tranne per il Giappone: 250.000.000 JPY e per la Svezia: 20.000.000 SEK).

b. **Strumenti di gestione della liquidità**

In linea con l'attuazione dei nuovi requisiti previsti dalla direttiva OICVM rivista (OICVM VI), la società di gestione ha deciso di introdurre strumenti adeguati di gestione della liquidità per tutti i comparti del Fondo. Questa misura mira a rafforzare la gestione del rischio di liquidità e garantisce un trattamento equo a tutti gli investitori:

Redemption gate

A partire dal 16 aprile 2026 si applica la seguente disposizione sui redemption gate:

Il Fondo può limitare il rimborso delle azioni di un Comparto per un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi se le richieste di rimborso degli azionisti alla prima data di regolamento dei 15 giorni lavorativi raggiungono almeno il 10% del NAV (soglia). Se viene raggiunta o superata la soglia, il Fondo decide a propria discrezione se limitare il rimborso in tale data di regolamento. Se decide di limitare il rimborso, può continuare a farlo per un massimo di 14 giorni lavorativi consecutivi sulla base di una valutazione discrezionale giornaliera. Può prendere questa decisione se le richieste di rimborso non possono più essere eseguite nell'interesse di tutti gli azionisti a causa della situazione di liquidità del rispettivo Comparto. Ciò può verificarsi, ad esempio, se la liquidità delle attività di un Comparto si deteriora a causa di eventi politici, economici o eventi di mercato di altro tipo e non è quindi più sufficiente per dare esecuzione a tutte le richieste di rimborso alla data di regolamento. In tali casi, la limitazione del rimborso deve essere considerata una misura più mite rispetto alla sospensione del rimborso.

Se il Fondo decide di limitare il rimborso nell'ambito di un Comparto, rimborserà le azioni solo su base proporzionale al prezzo di riscatto applicabile alla data di regolamento. Diversamente da ciò, l'obbligo di rimborso non si applica. Questo significa che ogni ordine di rimborso viene eseguito solo su base proporzionale secondo un rapporto determinato dal Fondo.

Nell'interesse degli azionisti, il Fondo determina il rapporto sulla base della liquidità disponibile e del numero totale di ordini per la data di regolamento applicabile. L'entità della liquidità disponibile dipende in larga misura dall'attuale contesto di mercato. Il rapporto stabilisce la percentuale a cui le richieste di rimborso devono essere liquidate alla data di regolamento. La parte dell'ordine a cui non viene data esecuzione (ordine residuo) non sarà eseguita dal Fondo in un secondo momento, ma decadrà (approccio proporzionale con perdita dell'ordine residuo).

Il Fondo decide in ogni data di valutazione se limitare il rimborso e in base a quale rapporto. Il Fondo può limitare il rimborso per un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi. La possibilità di sospensione del rimborso rimane invariata.

Il Fondo pubblica immediatamente nel proprio sito web le informazioni relative alla limitazione del rimborso delle azioni di un Comparto, nonché quelle relative alla revoca di tale limitazione.

Il prezzo di rimborso corrisponde al NAV per azione determinato nel giorno in questione al netto di una commissione di rimborso, ove applicabile. È possibile anche il rimborso tramite un intermediario (ad esempio, l'istituto che detiene il conto di custodia). In tal caso, l'azionista potrebbe dover sostenere costi aggiuntivi.

Swing pricing

A partire dalla Data di entrata in vigore, il Fondo potrà applicare a tutti i propri comparti il meccanismo di swing pricing:

Lo swing pricing è un meccanismo volto a proteggere gli azionisti dall'impatto dei costi di transazione derivanti dall'attività di sottoscrizione e rimborso. Sottoscrizioni e rimborsi consistenti all'interno di un Comparto possono comportare una riduzione del patrimonio del Comparto, poiché il NAV potrebbe non riflettere interamente tutti i costi di negoziazione e di altro tipo sostenuti, qualora il Gestore del Fondo debba acquistare o vendere attività per gestire ingenti afflussi o deflussi dal Comparto. Oltre a questi costi, volumi di ordini consistenti potrebbero determinare prezzi di mercato notevolmente inferiori o superiori rispetto ai prezzi di mercato in circostanze normali. È possibile adottare uno swing pricing parziale per compensare i costi di negoziazione e di altro tipo nel caso in cui i suddetti afflussi o deflussi abbiano un impatto significativo sul Comparto.

La Società di gestione definirà in anticipo le soglie per l'applicazione del meccanismo di swing pricing, sulla base, tra l'altro, delle condizioni di mercato correnti, della liquidità del mercato e dei costi di diluizione stimati. In base a tali soglie, l'adeguamento stesso sarà avviato automaticamente. Se gli afflussi/i deflussi netti superano la soglia di swing, il NAV sarà adeguato al rialzo in caso di afflussi netti consistenti nel Comparto e al ribasso in caso di deflussi netti consistenti dal Comparto. Tale adeguamento sarà applicato in egual misura a tutte le sottoscrizioni e tutti i rimborsi effettuati nello specifico giorno di negoziazione.

La Società di gestione ha istituito un comitato swing pricing incaricato di individuare i fattori swing singolarmente per ciascuno dei rispettivi Comparti. Tali fattori misurano l'entità dell'adeguamento del NAV.

Il comitato swing pricing tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

- a) differenza tra denaro e lettera (componente dei costi fissi);
- b) effetti sul mercato (effetti delle transazioni sul prezzo);
- c) costi aggiuntivi derivanti dalle attività di negoziazione degli investimenti.

I fattori swing, le decisioni operative relative allo swing pricing (compresa la soglia swing), l'entità dell'adeguamento e l'ambito dei Comparti interessati vengono periodicamente sottoposti a revisione.

In condizioni di mercato normali, l'adeguamento dello swing pricing non supererà il 2% del NAV iniziale. L'adeguamento al NAV è disponibile su richiesta presso la Società di gestione. In un contesto di mercato estremamente illiquido la Società di gestione può aumentare l'adeguamento dello swing pricing a oltre

il 2% del NAV iniziale al fine di tutelare gli interessi degli azionisti. La comunicazione relativa a tale aumento sarà pubblicata nel sito web della Società di gestione, www.dws.com/fundinformation. Poiché il meccanismo viene applicato solo in caso di afflussi e deflussi consistenti e non trova applicazione in caso di volumi di negoziazione ordinari, si presume che l'adeguamento del NAV venga effettuato solo occasionalmente.

Se al rispettivo Comparto si applica una commissione di performance, il calcolo si baserà sul NAV senza swing.

Il meccanismo può essere applicato a tutti i Comparti. Se per un determinato Comparto viene preso in considerazione il meccanismo di swing pricing, ciò verrà indicato nella sezione specifica del Prospetto. Se applicato, sarà riportato anche nella sezione dedicata alle informazioni sul fondo nel sito web della Società di gestione, www.dws.com/fundinformation.

c. Riutilizzo di garanzie reali

In base alle disposizioni attuali, non è previsto che il Fondo riutilizzi le garanzie reali ricevute. A partire dalla Data di entrata in vigore, le garanzie in contanti ricevute da un Comparto possono essere reinvestite in modo coerente con l'obiettivo di investimento del rispettivo Comparto.

III. Modifiche all'informativa pre-contrattuale

○ Per il comparto **DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund**

L'informativa pre-contrattuale viene modificata in modo da riflettere il fatto che la quota minima per gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale non allineato alla tassonomia dell'UE è ridotta dal 2% all'1%.

Informazioni aggiuntive:

I detentori di azioni sono invitati a richiedere la versione aggiornata del Prospetto e le relative informazioni chiave, disponibili a partire dalla Data di entrata in vigore. Il Prospetto aggiornato e le informazioni chiave, nonché le relazioni semestrali e annuali e altro materiale commerciale, sono disponibili presso la Società di gestione e gli uffici di pagamento designati indicati nel Prospetto, ove applicabile. Questi documenti sono disponibili anche nel sito www.dws.com/fundinformation.

I detentori di azioni che non accettano le modifiche qui menzionate possono riscattare le proprie azioni gratuitamente entro il mese successivo alla data di pubblicazione del presente documento presso gli uffici della Società di gestione o presso gli uffici di pagamento elencati nel Prospetto, ove applicabile.

Lussemburgo, novembre 2025

DWS Invest II, SICAV